Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 52

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 28 febbraio 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1965

1966

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1965, n. **1654**.

Revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per i comuni di Alfonsine e Ravenna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la nota n. 2222 del 7 agosto 1965, con la quale il medico provinciale di Ravenna richiede la revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per i comuni di Alfonsine e Ravenna di quella Provincia, rispettivamente stabilite con regio decreto 1° dicembre 1907, n. 857, per Alfonsine, e regio decreto 6 settembre 1902, n. 413, modificato successivamente con regio decreto 31 marzo 1912, n. 328, per Ravenna;

Visto il parere espresso in merito dal Consiglio provinciale di sanità di Ravenna nella seduta del 16 giugno 1965;

Visti i sopracitati regi decreti 1° dicembre 1907, numero 857, 6 settembre 1902, n. 413 e 31 marzo 1912, n. 328;

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Le dichiarazioni di zone ad endemia malarica per i comuni di Alfonsine, contenuta nel regio decreto 1° dicembre 1907, n. 857, e Ravenna, contenuta nel regio decreto 6 settembre 1902, n. 413, successivamente modificata con regio decreto 31 marzo 1912, n. 328, della provincia di Ravenna, sono revocate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1965

SARAGAT

MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alal Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1966
Atti del Governo, registro n. 201, *foglio n.* 81. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1965, n. 1655.

Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 221 del Trattato istitutivo della C.E.E.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 221 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 871, concernente delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai Trattati della Comunità Economica Europea (C.E.E.) e della Comunità Europea dell'Energia Atomica (C.E.E.A.);

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge predetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

La disposizione contenuta nel terzo comma dell'articolo 26 della legge 7 marzo 1938, n. 141, concernente disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, non si applica nei confronti dei cittadini ed Enti degli Stati membri della Comunità Economica Europea (C.E.E.).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1966
Atti del Governo, registro n. 201, *foglio n.* 82. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1966, n. 67.

Modificazioni alla circoscrizione territoriale di alcune sedi distaccate di pretura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41 del vigente ordinamento giudiziario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla modifica della circoscrizione territoriale di alcune delle sedi distaccate di pretura istituite con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2105;

Udito il parere del Consiglio superiore della magistratura espresso nella seduta del 19 luglio 1965;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale delle sottoindicate sedi distaccate di pretura, stabilita dalla tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2105, è modificata come appresso:

Acquapendente:
Acquapendente, Grotte di Castro, Onano, Proceno, San Lorenzo Nuovo.

Bardi:
Bardi, Bore.

Barisciano:
Barisciano, Poggio Picenze, Santo Stefano di Sessanio.

Bisenti:
Arsita, Basciano, Bisenti, Castel Castagna, Castiglione Messer Raimondo.

Borgorose:
Borgorose, Fiamignano, Pescorocchiano.

Bormio:
Bormio, Livigno, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva.

Carsoli:
Carsoli, Oricola, Pereto, Rocca di Botte.

Castelvecchio Subequo: Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Gagliano Aterno, Secinaro.

Celenza sul Trigno:
Celenza sul Trigno, San Giovanni Lipioni.

Fara in Sabina:
Fara in Sabina, Toffia.

Ferla:
Cassaro, Ferla.

Galeata:
Galeata, Santa Sofia.

Gasperina:
Gasperina, Montauro.

Loiano:
Loiano, Monghidoro.

Mombercelli:
Belveglio, Mombercelli, Vinchio d'Asti.

Orvinio:
Orvinio, Pozzaglia Sabino.

Pieve di Teco:
Aquila d'Arroscia, Armo, Borghetto d'Arroscia, Cosio d'Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pieve di Teco, Pornassio, Ranzo, Rezzo, Vessalico.

Pievepelago:
Fiumalbo, Pievepelago.

Pizzoli:
Barete, Campotosto, Pizzoli.

Rocca San Casciano:
Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano.

San Damiano d'Asti:
Ferrere, San Damiano d'Asti.

Savignano sul Rubicone:
Borghi, Gambettola, Gatteo, Longiano, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone.

Torricella Peligna:
Colledimacine, Gessopalena, Montenerodomo, Torricella Peligna.

Torriglia:
Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Montebruno, Propata, Rondanina, Rovegno, Torriglia.

Tregnago:
Badia Calavena, Selva di Progno, Tregnago.

Urbania:
Peglio, Urbania.

Varzi:
Brallo di Pregola, Romagnese, Varzi.

Verbicaro:
Orsomarso, Verbicaro.

Veroli:
Boville Ernica, Monte San Giovanni Campano, Veroli.

Vignale Monferrato:
Cuccaro Monferrato, Fubine, Vignale Monferrato.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1966

SARAGAT

REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 83. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1966, n. 68.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appreso:

Art. 12. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio è aggiunto quello di « Psicologia del lavoro ».

Art. 14. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di:
Archeologia e topografia medioevale;
Istituzioni ed epigrafia del medioevo;
Metodologia e didattica dell'insegnamento medio;
Filologia musicale;
Storia della teologia;
Storia della storiografia.

Art. 15. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia sono aggiunti quelli di:
Metodologia e didattica dell'insegnamento medio;
Filologia musicale;
Storia della storiografia.

Art. 16. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) sono aggiunti quelli di:
Metodologia e didattica dell'insegnamento medio;
Filologia musicale;
Storia della lingua francese;
Storia della lingua inglese;
Storia della lingua tedesca.

Art. 17. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti quelli di:
Storia contemporanea;
Storia della liturgia;
Metodologia e didattica dell'insegnamento medio;
Filosofia della storia.

Art. 18. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti quelli di:
Paleografia e diplomatica;
Storia contemporanea;
Storia della liturgia;
Filosofia della scienza;
Metodologia e didattica dell'insegnamento medio;
Filosofia della storia.

Art. 19. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:
Storia contemporanea;
Storia della liturgia;
Metodologia e didattica dell'insegnamento medio;
Filosofia della storia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 75. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1966, n. 69.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Pio X, nel comune di Ancona.

N. 69. Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ancona in data 10 agosto 1959, integrato con altro decreto e dichiarazione entrambi del 21 settembre 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di San Pio X, in contrada Collemarino del comune di Ancona, ed alla istituzione di un ufficio coadiutoriale nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 76. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1966, n. 70.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Paolo Apostolo, in Bergamo.

N. 70. Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bergamo in data 18 febbraio 1965, integrato con dichiarazione del 2 settembre 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di San Paolo Apostolo, in Bergamo.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 77. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1966, n. 71.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria Regina, in comune di Penne (Pescara).

N. 71. Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Penne-Pescara in data 25 dicembre 1964, integrato con due dichiarazioni entrambe del 19 luglio 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria Regina, in contrada Mirabello del comune di Penne (Pescara).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, fogli n. 78. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1966.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, concernente la composizione degli organi dell'Istituto predetto, successivamente modificato con decreto legislativo 15 aprile 1948, numero 548, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 692, relativa all'estensione dell'assistenza di malatia ai pensionati di invalidità e vecchiaia;

Visto l'art. 2 della legge 13 maggio 1958, n. 296, sulla costituzione del Ministero della sanità;

Visto il proprio decreto in data 19 febbraio 1965 concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Considerata la necessità di procedere alla integrazione della composizione dell'organo di cui trattasi a seguito del decesso del rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direttore generale dott. Giovanni Carapezza;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il direttore generale dott. Ferdinando Roselli è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a seguito del decesso del dott. Giovanni Carapezza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione a pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1966

SARAGAT

DELLE FAVE — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1966
Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 63

(1876)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1965.

Modifiche agli articoli 3, 10 e 13 del regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico (Totocalcio) connessi con le partite di calcio o con altre competizioni sportive, esercitati e gestiti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che riserva al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) l'esercizio dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici previsti dal decreto legislativo stes-

so, quando siano connessi con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dell'Ente predetto;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, che dispone che ogni giuoco di abilità o concorso pronostici deve essere disciplinato da apposito regolamento;

Visto l'art. 52 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, che dispone che i regolamenti per la organizzazione e l'esercizio delle attività di giuoco sopra menzionate sono approvati con decreto del Ministro per le finanze;

Vista la legge 29 settembre 1965, n. 1117;

Visto il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico (Totocalcio) connessi con le partite di calcio o con altre competizioni sportive, esercitati e gestiti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), approvato con decreto ministeriale 23 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1963, registro n. 15 Finanze, foglio n. 263;

Ritenuta l'opportunità di modificare il regolamento predetto;

Decreta:

Sono approvate le seguenti modifiche al regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico (Totocalcio) connessi con le partite di calcio o con altre competizioni sportive, esercitati e gestiti dai Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);

Art. 3. — Il secondo periodo del primo comma è sostituito dal seguente:

« A norma dell'art. 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117, il fondo premi è costituito dal 38 per cento dell'intero complessivo ammontare delle poste di giuoco ».

Art. 10. — I primi due commi sono sostituiti dai seguenti:

« Un Bollettino ufficiale, edito a cura dell'Ente gestore, pubblica i risultati del concorso e i numeri d'ordine delle matrici dichiarate vincenti con quota unitaria superiore a L. 30.000.

Gli estremi dei bollini delle matrici dichiarate vincenti con quota unitaria inferiore a L. 30.000, relativi alla ricevitoria dove sono state effettuate le giuocate, sono elencati in apposito Bollettino ufficiale in visione presso la ricevitoria stessa. Il giuocatore che non abbia la possibilità di consultare il Bollettino ufficiale di ricevitoria suddetto, è tenuto a far pervenire alla sede di zona il tagliando figlia entro il termine stabilito per i reclami ».

Art. 13. — I primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

« I premi di quota unitaria non superiore a lire 30.000 sono pagati a favore e a spese dell'esibitore del tagliando figlia, con le modalità stabilite dall'Ente gestore e pubblicate nel Bollettino ufficiale.

I premi di quota unitaria superiore a L. 30.000 sono pagati a favore e a spese del vincitore il cui nome, cognome e indirizzo risultino chiaramente indicati nell'apposito spazio a tergo della scheda. In caso di identificazione incerta, di schede anonime o con nomi di fantasia, il vincitore è tenuto a comunicare all'Ente gestore il nominativo a favore del quale deve essere effettuato il pagamento.

I premi di quota unitaria compresa fra L. 30.001 e L. 200.000 sono spediti a domicilio e a spese dei vincitore sempreché il nome, cognome e indirizzo del vincitore stesso risultino chiaramente indicati nell'apposito spazio della scheda ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1966
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 358. — BALOCCHI

(1839)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1966.

Modifica di attribuzioni e di denominazione dell'Ufficio atti civili e giudiziari e dell'Ufficio del registro imposta generale sull'entrata, bollo e demanio di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di modificare le attribuzioni e la denominazione dei due attuali uffici: « Ufficio atti civili e giudiziari » e « Ufficio del registro imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Reggio Emilia;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2215, che autorizza a provvedere a tali variazioni con decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

I due uffici « Ufficio atti civili e giudiziari » e « Ufficio del registro imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Reggio Emilia assumono rispettivamente la denominazione di « Ufficio del registro atti civili e successioni » e « Ufficio del registro atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio ».

Art. 2.

E' approvata l'annessa tabella con la quale viene disposta la ripartizione dei servizi tra i due uffici: « Ufficio del registro atti civili e successioni » e « Ufficio del registro atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Reggio Emilia.

Art. 3.

Le variazioni stabilite col presente decreto e con l'annessa tabella avranno effetto dal 1° aprile 1966.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1966
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 26

Tabella di ripartizione dei servizi tra l'Ufficio del registro atti civili e successioni e l'Ufficio del registro atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio di Reggio Emilia.

Sede e denominazione dell'ufficio	Ripartizione dei servizi
REGGIO EMILIA Ufficio del registro atti civili e succesioni.	*Azienda dello Stato* 1. Registrazione degli atti pubblici e privati e delle denunzie di contratti verbali con la riscossione di tutte le tasse, imposte e diritti inerenti, principali ed accessori. 2. Credito fondiario, agrario e simili. 3. Imposta di successione, imposta sul valore netto globale dell'asse ereditario, altre imposte e diritti accessori. 4. Stralcio di tutti i servizi inerenti all'accertamento ed alla riscossione dell'imposta di manomorta. 5. Contenzioso amministrativo e penale relativo alle imposte, tasse e servizi amministrati dall'ufficio. 6. Entrate eventuali diverse e recupero dei crediti verso impiegati e contabili dello Stato. 7. Diritti di segreteria. 8. Tributi speciali, diritti e compensi spettanti al personale dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. 9. Interessi cc/cc postali. 10. Recupero di spese. *Aziende speciali* 1. Quote di compartecipazione alle multe ed altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi. 2. Cassa nazionale del notariato. 3. Proventi degli archivi notarili.
REGGIO EMILIA Ufficio del registro atti giudiziari, imposta generale sull'entrata bollo e demanio	*Azienda dello Stato* 1. Registrazione degli atti giudiziari e stragiudiziali con la riscossione di tutte le tasse, imposte e diritti inerenti, principali ed accessori. 2. Imposte e tasse a debito. 3. Depositi per domande di revocazione di sentenze o ricorsi in Cassazione. 4. Imposta speciale di bollo sul decreto del Pretore che rende esecutivo il lodo arbitrale. 5. Diritti di significazione di atti giudiziari all'estero. 6. Imposta generale sull'entrata. Accertamenti e riscossioni. 7. Vendita valori bollati. 8. Bollazione con marche e visto per bollo. Bollazione delle produzioni in giudizio. 9. Imposta di bollo compresa quella riscuotibile in modo virtuale ed in abbonamento. Tasse di bollo sui documenti di trasporto. Tasse di bollo sulle carte da giuoco e sui contratti di borsa. 10. Imposta sulla pubblicità. 11. Imposte sulle assicurazioni. Tassa sulle anticipazioni e sovvenzioni contro deposito o pegno. 12. Servizio radioaudizioni circolari. 13. Tasse varie e proventi di servizi pubblici. 14. Stralcio di tutti i servizi inerenti all'eccertamento ed alla riscossione dell'imposta di negoziazione. 15. Diritti ed emolumenti catastali per il rilascio di certificati, copie ed estratti. 16. Riscossione di multe e spese di giustizia civile, penale e amministrativa. 17. Pagamento di tutte le spese di giustizia civile e penale. 18. Contenzioso amministrativo e penale relativo alle imposte, tasse e servizi amministrati dall'ufficio. 19. Contenzioso amministrativo e penale e riscossione coattiva dei recuperi e delle integrazioni inerenti alle tasse sulla circolazione dei veicoli di ogni specie; alle tasse sulle concessioni governative, alle tasse di pubblico insegnamento e a quelle relative all'istruzione superiore, nonchè all'imposta sui dischi fonografici e sugli altri supporti atti alla riproduzione del suono. 20. Contravvenzioni varie comprese quelle per diritti erariali sugli spettacoli. 21. Demanio pubblico e patrimoniale, provveditorato, enti amministrati, asse ecclesiastico. 22. Eredità devolute allo Stato. 23. Depositi per spesa d'asta e contratti. 24. Entrate eventuali diverse e recupero dei crediti verso impiegati e contabili dello Stato. 25. Tributi speciali, diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. 26. Entrate diverse del Tesoro. 27. Interessi cc/cc postali. 28. Recupero di spese. *Aziende speciali* 1. Quote di compartecipazione alle multe ed altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi. 2. Cassa previdenza ufficiali giudiziari. 3. Cassa previdenza avvocati e procuratori legali. 4. Fondo per il Culto e Patrimoni Riuniti ex Economali. 5. Demanio Forestale. 6. Proventi Ente Nazionale Metano. 7. Recupero crediti per cessione stipendi.

Roma, addì 19 gennaio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

(1838)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1966.

Approvazione della fusione della Società « SAI - Assicuratrice Industriale » S.p.a., con sede in Torino, con la Società « Universale di Assicurazioni Generali » S.p.a., con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Viste le deliberazioni dell'assemblea straordinaria degli azionisti, in data 10 settembre 1965, della « SAI - Società Assicuratrice Industriale » S.p.a., con sede in Torino, con cui si è deciso di procedere, ai sensi della legge 18 marzo 1965, n. 170 e con effetto dal 1° gennaio 1965, alla fusione con la « Universale di Assicurazioni Generali » S.p.a., con sede in Roma, mediante incorporazione della seconda, che rimarrà estinta, nella prima Società e la conseguente assunzione da parte della predetta « SAI - Società Assicuratrice Industriale » dell'intero portafoglio assicurativo con le relative attività, passività, impegni e oneri, proventi e spese, diritti ed obblighi acquisiti fino alla data della fusione dalla Società incorporata;

Viste le analoghe deliberazioni per la detta fusione adottate dalla assemblea straordinaria degli azionisti, in data 10 settembre 1965, della « Universale di Assicurazioni Generali » S.p.a.;

Visto l'atto di fusione stipulato in data 27 dicembre 1965, a rogito notaio Guglielmo Teppati n. 32.400 di repertorio, dal quale risulta che la fusione è stata attuata, ai sensi della citata legge 18 marzo 1965, n. 170, dalla data 1° gennaio 1965 e in cui sono esposte le condizioni, i termini e le modalità della fusione stessa;

Ritenuto che nella fusione di cui trattasi risultano verificate le condizioni di cui al quarto comma dello art. 128 del citato regolamento e che dalla fusione non risultano in alcun modo menomate le garanzie volute dalle vigenti norme legislative e regolamentari, nei riguardi di tutto il complesso dei contratti assunti dalla « SAI - Società Assicuratrice Industriale »;

Vista la domanda presentata dalla « SAI - Società Assicuratrice Industriale » S.p.a., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 128 del citato regolamento;

Decreta:

E' approvata la fusione della Società « SAI - Assicuratrice Industriale » S.p.A., con sede in Torino, con la « Universale di Assicurazioni Generali » S.p.a., con sede in Roma, mediante incorporazione nella prima della seconda Società, con l'assunzione, a tutti gli effetti, dell'intero portafoglio assicurativo, con tutte le relative attività e passività, impegni ed oneri, proventi e spese, diritti ed obblighi della Società incorporata acquisiti fino alla data dell'atto di fusione.

Roma, addì 12 febbraio 1966

p. *Il Ministro*: OLIVA

(1700)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Vicenza ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Vicenza;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Vicenza è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di lire 1 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Vicenza sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 15 febbraio 1966

p. *Il Ministro*: OLIVA

(1749)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1966.

Nuovi criteri per la formazione, ai sensi della legge 27 ottobre 1964, n. 1105, delle graduatorie per l'assunzione in ruolo degli insegnanti tecnico-pratici di cui all'art. 22, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831. Proroga dei termini per la presentazione delle domande.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 22, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831;

Vista la legge 27 ottobre 1964, n. 1105, che ha abolito l'esame consistente in una prova pratica, previsto dal citato art. 22, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831, ed ha demandato al Ministro per la pubblica istruzione la determinazione dei criteri per la formazione delle graduatorie degli aspiranti all'assunzione in ruolo;

Visto il proprio decreto 15 gennaio 1965, con il quale sono stati fissati i criteri per la formazione delle graduatorie previste dall'articolo unico della citata legge 27 ottobre 1964, n. 1105;

Visto il proprio decreto 15 marzo 1965, con il quale sono stati determinati modalità e termini per l'assunzione di insegnanti, insegnanti tecnico-pratici ed insegnanti di arte applicata nei ruoli degli istituti statali di istruzione secondaria e artistica;

Ritenuta l'opportunità di fissare, per la formazione delle graduatorie degli aspiranti all'assunzione nei ruoli degli insegnanti tecnico-pratici, nuovi criteri più idonei al fine di operare una graduazione che tenga conto, oltrechè dell'anzianità di servizio scolastico, anche dei titoli di studio e di preparazione professionale

Considerata, in conseguenza, la necessità di prorogare, per gli insegnanti tecnico-pratici, il termine di presentazione delle domande di assunzione in ruolo;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto ministeriale 15 gennaio 1965, è così sostituito:

Ai fini del conferimento dei posti di insegnante tecnico-pratico negli istituti e scuole statali di istruzione tecnica e di avviamento professionale determinati ai sensi del settimo comma dell'art. 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e non assegnati ai sensi dei precedenti commi dello stesso articolo, sono compilate, per ciascun ruolo, graduatorie nelle quali sono inclusi, a domanda, gli insegnanti tecnico-pratici in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61, che in nessuno degli anni scolastici suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a « valente » e che abbiano complessivamente cinque anni di effettivo servizio in qualità di insegnante tecnico-pratico o in qualità di incaricato o supplente di materie tecniche e di disegno tecnico, per il cui insegnamento erano in possesso di titolo di studio sufficiente secondo le disposizioni vigenti in materia di incarichi e supplenze.

Il servizio di insegnante tecnico-pratico deve risultare prestato in istituti o scuole di istruzione tecnica e di avviamento professionale ad indirizzo e tipo corrispondente a quello degli istituti o scuole per i quali viene richiesta l'assunzione in ruolo.

Gli insegnanti in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi sono collocati, per ciascun ruolo, in una unica graduatoria, nell'ordine risultante dalla valutazione del titolo di studio che sarà effettuata:

a) con la riduzione in centesimi del punteggio complessivo del diploma di abilitazione tecnica di indirizzo corrispondente al posto richiesto per le scuole secondarie di avviamento professionale, e di specializzazione corrispondente al posto richiesto per gli istituti tecnici;

b) con la riduzione, parimenti in centesimi, del punteggio complessivo di un titolo di studio diverso che, integrato da titoli di preparazione e di esercizio professionale, sia stato riconosciuto valido per il posto richiesto previo parere della sezione seconda del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277 e dell'art. 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1278;

c) con l'attribuzione di un coefficiente fisso di punti 40 per qualunque altro titolo di studio che abbia consentito la prestazione del servizio non di ruolo, ma che non sia stato riconosciuto specificamente valido per il posto richiesto.

Al punteggio spettante per il titolo di studio si aggiungono tanti punti quanti sono gli anni di servizio prestati nella scuola in posto corrispondente a quello richiesto; il servizio prestato in diverso posto di insegnamento col possesso del prescritto titolo di studio, o in diverso posto di insegnante tecnico-pratico è valutato per metà. In caso di parità di punteggio complessivo, la precedenza è determinata dall'età.

Ai fini del conferimento dei posti di insegnante di arte applicata negli istituti e scuole statali di istruzione artistica determinati ai sensi del settimo comma dell'art. 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e non assegnati ai sensi dei precedenti commi dello stesso articolo, sono compilate, per ciascun ruolo, graduatorie nelle quali sono inclusi, a domanda, gli insegnanti di arte applicata in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61, che in nessuno degli anni scolastici suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a « distinto » e che abbiano complessivamente cinque anni di effettivo servizio in qualità di insegnante di arte applicata o in qualità di incaricato o supplente di materie tecniche e di disegno tecnico, per il cui insegnamento erano in possesso di titolo di studio sufficiente secondo le disposizioni vigenti in materia di incarichi e supplenze.

Gli insegnanti di cui al precedente comma sono collocati nelle graduatorie con tanti punti quanti sono gli anni di servizio prestati nella scuola in posto corrispondente a quello richiesto; il servizio prestato in diverso posto di insegnamento col possesso del prescritto titolo di studio, o in diverso posto di insegnante di arte applicata è valutato per metà. In caso di parità di punteggio complessivo la precedenza è determinata dall'età.

Art. 2.

La scadenza del termine stabilito dall'art. 8 del decreto ministeriale 15 marzo 1965 per la presentazione delle domande di assunzione in ruolo è prorogata, per i soli aspiranti a posti di insegnante tecnico-pratico, al 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Entro il termine suddetto gli insegnanti tecnico-pratici che abbiano già presentato domanda di assunzione in ruolo potranno integrare la documentazione dei propri titoli, e dovranno comunque far pervenire a questo Ministero - Ufficio speciale per l'assunzione in ruolo di idonei e abilitati, ove non l'abbiano già precedentemente inviato, il titolo di studio in originale o in copia autentica, ovvero un certificato rilasciato in carta da bollo dalla competente autorità scolastica, attestante il punteggio riportato nell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio posseduto.

Gli aspiranti forniti di titolo ritenuto valido previo parere della seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione dovranno documentare, oltre a tale titolo, anche il relativo riconoscimento di validità.

Coloro che non abbiano presentato nè presentino alcun titolo di studio nei termini di cui al primo comma del presente articolo saranno inclusi in graduatoria con il solo punteggio spettante per il servizio scolastico.

Art. 3.

Per quanto non è espressamente previsto nel presente decreto, valgono le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 15 gennaio 1965 e 15 marzo 1965, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 24 aprile 1965.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 febbraio 1966

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1966
Registro n. 16 Pubblica istruzione, foglio n. 100

(1991)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1966.

Determinazione dei tipi, delle qualità e delle percentuali di seme bachi da seta per la campagna bacologica 1967.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 13 luglio 1939, n. 1222, che sostituisce l'art. 2 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934, n. 1158, modificato con regio decreto-legge 15 aprile 1937, n. 812, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937, n. 2623;

Sentita l'apposita Commissione;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna bacologica 1967 gli stabilimenti di produzione e vendita di seme di bachi da seta, operanti a norma della legge 28 giugno 1923, n. 1512, potranno porre in vendita, nel territorio nazionale, seme bachi esclusivamente dei tipi e qualità qui appresso indicati:

razze pure a bozzolo bianco e incroci a bozzolo bianco, indigeni ed esotici, nella misura del 100%.

Art. 2.

L'Ufficio nazionale per la disciplina della produzione e della distribuzione del seme bachi provvederà alla ripartizione dei quantitativi fra le varie ditte produttrici e a darne comunicazione alla Stazione sperimentale bacologica di Padova, incaricata del controllo.

Art. 3.

I funzionari incaricati, ai sensi dell'art. 11 della legge 28 giugno 1923, n. 1512, della vigilanza e del controllo sugli stabilimenti di preparazione di seme bachi, sugli allevamenti da riproduzione e sulla vendita del seme, cureranno l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1966

Il Ministro: Ferrari Aggradi

(1954)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1966:

Parlati Vincenzo, notaio residente nel comune di Torre Orsaia, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Portici, distretto notarile di Napoli;

Giuliano Michele, notaio residente nel comune di San Severo, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Napoli;

De Luca Vincenzo, notaio residente nel comune di Monte di Procida, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Ottaviano, stesso distretto;

Maffia Mario, notaio residente nel comune di Frattaminore, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli;

Colesanti Alberto, notaio residente nel comune di Andria, distretto notarile di Trani, è trasferito a Barra Ponticelli, fra particella 34-*p*, del catasto del comune di Resina (Napoli)

(1832)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1966, registro n. 5, foglio n. 365, su conforme parere del Consiglio di Stato in adunanza generale, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 12 luglio 1965 da Pedone Carlo, avverso la sentenza 4 marzo-3 aprile 1965 della Corte di appello di Lecce, pronunciata nella causa tra esso ricorrente e l'Amministrazione del fallimento Leva Aldo e De Biagi Alfredo.

(1788)

Con decreto presidenziale 6 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio successivo, sono stati dichiarati improcedibili i due ricorsi straordinari proposti dal sig. Antonio Pietro Smorto, cancelliere di prima classe nel tribunale di Reggio Calabria, avverso i decreti presidenziali di promozione di cinquecentoventi funzionari alla qualifica di cancelliere capo di pretura, nonchè avverso la relativa graduatoria dei promossi, approvata dal Ministro.

(1756)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sdemanializzazione di reliquato di bonifica in agro di Resina (Napoli)

Con decreto 23 ottobre 1965, n. 3019, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministero delle finanze è stato trasferito dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno di mq. 80, riportato al foglio 1, particella 34 p, del catasto del comune di Resina (Napoli).

(1831)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento al patrimonio dello Stato degli immobili costituenti una parte dell'aeroporto di Bologna

Con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze, in data 20 dicembre 1965, n. 288, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1966, al registro n. 4 M.D.A., foglio n. 106, sono stati dismessi dal Demanio dello Stato, ramo Aeronautica, e trasferiti tra i beni patrimoniali gli immobili costituenti una parte dell'aeroporto di Bologna contraddistinti nel catasto del comune di Bologna come segue:

f. 11 - mapp. 50/*b* - sup. da dismettere ha. 12.98.17.

(1902)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-B

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1965 (suppletivo)

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1965 (suppletivo) che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1965 (Suppletivo)				
		Incassi (milioni di lire)			Pagamenti (milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1964				6.792		
Gestione di bilancio						
Entrate tributarie	competenza	5.857.509				
	residui	331.182				
	Totale		6.188.691			
Entrate extra-tributarie	competenza	258.441				
	residui	105.429				
	Totale		363.870			
Entrate tributarie ed extra-tributarie e spese correnti	competenza	6.115.950			5.259.673	
	residui	436.611			1.001.523	
	Totale			6.552.561		6.261.196
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	126.783				
	residui	2.886				
	Totale			129.669		
Accensione di prestiti	competenza	718.275				
	residui	11.604				
	Totale			729.879		
Spese in conto capitale	competenza				1.025.769	
	residui				502.077	
	Totale					1.527.846
Rimborso di prestiti	competenza				238.165	
	residui				17.124	
	Totale					255.289
Gestione di Tesoreria						
In conto debiti di Tesoreria:						
Debito fluttuante		5.201.075			4.918.038	
Conti correnti		22.855.541			22.498.343	
Incassi da regolare		2.751.059			2.744.725	
Altre gestioni		9.143.045			9.104.777	
	Totale			39.950.720		39.265.883
In conto crediti di Tesoreria:						
Crediti per operazioni di portafoglio		221.580			222.543	
Pagamenti da regolare		240.685			227.993	
Pagamenti da rimborsare sul c/c rispettivi		1.321.130			1.405.745	
Altri crediti		18.500.785			18.477.498	
	Totale			20 284.180		20.333.779
	Totale complessivo			67.653.801		67.643.993
Fondo di cassa al 31 dicembre 1965 (Suppletivo)				—		9.808
	Totale a pareggio			67.653.801		67.653.801

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1965 (Suppletivo) (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		9 .808	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	3.972		
Pagamenti da regolare	150.475		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	434.149		
Altri crediti	1.192.765		
Totale crediti		1.781.361	
In complesso			1.791.169
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	4.669.152		
Conti correnti	1.437.397		
Incassi da regolare	101.975		
Altre gestioni	365.422		
Totale debiti			6.573.946
Situazione del Tesoro (passività)			4.782.777

L'ispettore generale: P. CARBONE

Il direttore generale del Tesoro: G. STAMMATI

(2012)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-B

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1966

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1966 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° gennaio al 31 gennaio 1966			
	Incassi (milioni di lire)		Pagamenti (milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1965		9 808		
Gestione di bilancio				
Entrate tributarie — competenza	141.858			
Entrate extra-tributarie — competenza	26.881			
Entrate tributarie ed extra-tributarie e spese correnti — competenza		168.739		360.696
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti — competenza		399		
Spese in conto capitale — competenza				11.463
Accensione di prestiti — competenza		146		
Rimborso di prestiti — competenza				—
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	363.888		409 078	
Conti correnti	265.384		175.171	
Incassi da regolare	162.658		150 123	
Altre gestioni	1.184.976		311.714	
Totale		1.976.906		1.046 086
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	992		10	
Pagamenti da regolare	6.538		27.286	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	13.246		156.304	
Altri crediti	—		564.537	
Totale		20.776		748 137
Totale complessivo		2.176.774		2.166.382
Fondo di cassa al 31 gennaio 1966				10.392
Totale a pareggio		2.176.774		2.176.774

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 gennaio 1966 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		10.392	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	2.989		
Pagamenti da regolare	171 224		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	577 207		
Altri crediti	1.757.302		
Totale crediti		2.508 722	
In complesso			2.519.114
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	4.623.962		
Conti correnti	1.527 610		
Incassi da regolare	114 510		
Altre gestioni	1.238.684		
Totale debiti			7.504.766
Situazione del Tesoro (passività)			4.985.652
Circolazione di Stato (metallica) al 31 gennaio 1966	127.385		

L'ispettore generale: P. CARBONE

Il direttore generale del Tesoro: G. STAMMATI

(2013)

PROVVISORIA PROVVISORIA

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000.000

SITUAZIONE AL 31 GENNAIO 1966

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1.502.352.864.246 —
Cassa	»	16.004.503.722 —
Portafoglio su piazze italiane	»	708.194.859.672 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	367.699.111 —
Anticipazioni	»	314.488.440.226 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	20.400.000.000 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	1.919.438.798.315 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	322.001.586.647 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	204.847.181.261 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	377.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	973.165.880.215 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	36.367.883.404 —
Spese	»	3.085.079.171 —
	L.	6.397.714.775.991 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	5.020.842.441.508 —
	L.	11.418.557.217.499 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	2.611.093.018 —
TOTALE GENERALE	L.	11.421.168.310.517 —

PASSIVO

Voce		Parziali	Importo
Circolazione	L.		3.922.889.257.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		33.267.992.493 —
Depositi in conto corrente liberi	»		60.049.518.705 —
Conti correnti vincolati	»		2.030.611.222.946 —
Creditori diversi	»		336.256.395.112 —
Saldo rendite e spese del precedente esercizio, prima delle scritturazioni di chiusura	»		769.817.043 —
Rendite del corrente esercizio	»		3.129.760.093 —
	L.		6.386.973.963.392 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	6.871.339.296 —	
Fondo di riserva straordinario	»	3.569.473.303 —	10.740.812.599 —
	L.		6.397.714.775.991 —
Depositanti	»		5.020.842.441.508 —
	L.		11.418.557.217.499 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		2.611.093.018 —
TOTALE GENERALE	L.		11.421.168.310.517 —

(1996)

Il Ragioniere Generale: FALSINI

Il Governatore: CARLI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Concorso per titoli per l'assegnazione di dieci borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto interministeriale 1° settembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1965, registro n. 10 Sanità, foglio n. 299, con cui vengono stabiliti il numero delle borse di studio da assegnare durante l'esercizio finanziario 1966 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime, ed il contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secodo grado, in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visto il proprio decreto 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con decreto 1° luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso per titoli per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per la erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli, per l'assegnazione a cittadini italiani, provvisti di laurea, di dieci borse di studio, dell'ammontare mensile di L. 120.000 lorde cadauna, così ripartite fra le seguenti materie:

n. 2 borse di studio per le materie chimiche;
n. 8 borse di studio per le materie microbiologiche ed epidemiologiche.

Le borse di studio riservate per ciascuna delle sopraddette materie, che non possano essere assegnate, andranno in aumento per le altre materie, e saranno conferite ai concorrenti risultati idonei in queste ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato nell'ordine le più alte votazioni.

E' consentito di prendere parte ad ambedue i concorsi, di cui alle materie sopra indicate.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista, mediante lo espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessano l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di mesi tre e l'importo complessivo di L. 360.000 lorde cadauna e potranno, eventualmente, essere prorogate per un uguale periodo e per un pari importo, ad istanza degli interessati e previo parere favorevole del competente capo dei laboratori.

Esse saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità, entro e non oltre il 31 dicembre 1966;

La loro data d'inizio sarà stabilita con il decreto relativo alle assegnazioni delle borse medesime;

Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio, i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

L'ammontare della borsa di studio concessa, verrà corrisposta in rate mensili anticipate al netto delle ritenute erariali: il primo rateo sarà corrisposto all'inizio dell'attività del borsista presso l'Istituto superiore di sanità; i ratei successivi saranno corrisposti su dichiarazione del capo dei laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolto la sua attività di ricerca, di studio o di perfezionamento in programma.

Art. 4.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di assicurarsi a sue spese per la durata della borsa contro i rischi e gli infortuni derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

2) di iniziare la propria attività presso i laboratori cui è stato destinato alla data che sarà stabilita;

3) di frequentare i laboratori medesimi nel periodo di durata della borsa per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

4) di presentare alla segreteria didattica dell'Istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal capo dei laboratori competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta; in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal borsista stesso;

5) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari dei laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 5.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) laurea attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso con il godimento della borsa;

e) età non superiore agli anni 32.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 6.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla sede dell'Istituto stesso (viale Regina Elena, 299, Roma) entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo della presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa la inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'Archivio dell'Istituto superiore di sanità.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante deve dichiarare, con chiarezza e precisione:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) se abbia riportato o meno condanne penali;

5) a quale dei concorsi per le materie indicate nell'art. 1 del presente bando intende partecipare;

6) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e del relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 nonchè dell'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse.

In calce alla domanda devono altresì risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

Art. 7.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengono tutte le indicazioni precisate all'art. 6 del presente bando e riportate nell'allegato schema di domanda.

Art. 8.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di laurea attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea, nonchè la data di quest'ultimo esame;

b) programma delle ricerche e del lavoro cui l'aspirante intende dedicarsi nell'ambito delle materie elencate nell'art. 1 del presente bando di concorso e per le quali ha chiesto di utilizzare la borsa;

c) ogni altro eventuale documento attestante studi svolti e servizi prestati che l'aspirante ritenga utile di presentare nel proprio interesse;

d) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

Art. 9.

Coloro che intendono partecipare ai due concorsi, per le materie elencate all'art. 1, dovranno presentare domande separate per ciascuno di essi.

Una soltanto delle due domande dovrà essere corredata dalla prescritta documentazione; nell'altre l'aspirante potrà limitarsi a fare riferimento ai documenti allegati alla prima, tranne per il programma di cui alla lettera b) dell'art. 8 che dovrà essere riprodotto in relazione alle materie scelte nella seconda domanda.

Art. 10.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332 e dal regolamento approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, modificato con decreto 1° luglio 1965.

Art. 11.

Nella ipotesi prevista dall'art. 9, ove il candiato risulti vincitore di ambedue i concorsi, spetterà alla Commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, di stabilire quale borsa debba essergli attribuita.

Art. 12.

I concorrenti ai quali sia stata assegnata la borsa di studio dovranno presentare o far pervenire all'Istituto superiore di sanità i seguenti documenti, tutti su prescritta carta da bollo;

1) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato di nascita);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

4) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di comunicazione di assegnazione della borsa di studio.

Art. 13.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 gennaio 1966

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1966
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 18 — MOFFA

(Schema esemplificativo della domanda
da redigere in carta da bollo)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità
- Viale Regina Elena, 299 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (prov. di . . . . .) il . . . . . . residente in . . . . . . (prov. di . . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli, per l'assegnazione di dieci borse di studio a cittadini provvisti di laurea.

Dichiara di concorrere per le materie . . . .

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) non ha riportato condanne penali;

3) accetta gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e del relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, nonchè dell'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

4) si impegna, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, di osservare gli obblighi di cui all'art. 4 del bando di concorso ed in particolare di contrarre l'assicurazione per la durata della borsa stessa contro i rischi e gli infortuni derivanti dall'esecuzione della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità.

5) allega i documenti di cui all'art. 8 del bando di concorso, indicati nell'unito elenco.

Data . . . .

Firma . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .
. . . .

(1766)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione di trenta borse di pratica commerciale all'estero, indetto con decreto ministeriale 18 agosto 1965.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595 e dalla legge 14 febbraio 1963, n. 280, relativa all'istituzione di un fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (F.A.B.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n 626, contenente norme di esecuzione alla predetta legge 24 luglio 1942, n. 1023;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, recante modificazioni all'art. 1, punti 1 e 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Visto il proprio decreto 18 agosto 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 17 settembre 1965, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di trenta borse di pratica commerciale all'estero;

Viste le note di designazione n. 846/S.G. del 28 settembre 1965, n. 233520 del 10 dicembre 1965, e n. 10196 del 14 dicembre 1965, rispettivamente del Presidente del Consiglio di Stato, del Ministero dell'industria e del commercio e del Ministero della pubblica istruzione;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso sopra indicato a norma dell'art. 7, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di trenta borse di pratica commerciale all'estero, indetto con decreto ministeriale 18 agosto 1965 citato nelle premesse, è costituita come segue:

Cerulli dott. Enrico, consigliere di Stato, presidente;

Pugliesi dott. Mario, ispettore generale della Direzione generale del personale e degli affari generali del Ministero del commercio con l'estero, membro effettivo;

Di Nardi prof. Giuseppe, ordinario di economia politica nell'Università di Roma, membro effettivo;

Foschini prof. Arnaldo, ordinario di merceologia nell'Università di Roma, membro effettivo;

Stolfi prof. Mario, ordinario di diritto commerciale nella Università di Roma, membro effettivo;

Renzi prof. Antonino, ordinario di tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale nell'Università di Perugia, membro supplente;

Della Valle prof. Carlo, ordinario di geografia economica nell'Università di Roma membro supplente;

Mazzantini prof. Mario, ordinario di tecnica bancaria e professionale nell'Università di Roma, membro supplente;

Vergine avv. Girolamo, presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Lecce, membro effettivo;

Normando dott. Vincenzo, funzionario dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, membro supplente.

Le mansioni di segretario saranno esercitate dal dott. Livio Muscella, consigliere di 1ª classe del Ministero del commercio con l'estero, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal dott. Paolo Martucci, consigliere di 1ª classe nello stesso Ministero.

Art. 2.

Ai componenti della Commissione giudicatrice saranno attribuiti i compensi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e la relativa spesa imputata al bilancio del Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

Art. 3.

Con successivo decreto si provvederà alla nomina dei docenti di lingue estere, da aggregare alla Commissione in parola a norma dell'art. 7, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1966

Il Ministro: MATTARELLA

(1906)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Savona

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 10 novembre 1965 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Savona;

Visto il decreto ministeriale in data 4 febbraio 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Savona, nell'ordine appresso indicato:

1. De Lisi dott. Leonardo	punti 93,52	su 132
2. Conti dott. Giuseppe	» 92,91	»
3. Giambitto dott. Giuseppe	» 90,77	»
4. Bonasia dott. Michele	» 86,54	»
5. Di Simine dott. Eugenio	» 84,73	»
6. Tossi dott. Carlo	» 84,69	»
7. Colotta Francesco	» 84,16	»
8. Di Santo dott. Angelo Michele	» 82,50	»
9. Cavallero dott. Camillo	» 80,69	»
10. Pelosi dott. Luigi	» 76,68	»
11. Conte dott. Egidio	» 75,02	»
12. Bergamini dott. Menelao	» 75 —	»
13. Eydoux dott. Ermanno	» 72,83	»
14. Samperi dott. Salvatore	» 72,15	»
15. Amadasi dott. Enzo	» 72,03	»
16. Ferri dott. Pasquale	» 70,18	»
17. Vietto dott. Giovanni	» 68,22	»
18. Camassa Gino	» 68,02	»
19. Zito dott. Francesco	» 66,20	»
20. Di Pietrantonio Saverio	» 63,18	»
21. Caruso dott. Antonio	» 62,08	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1966

p. *Il Ministro*: AMADEI

(1907)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, relativa al concorso per l'assunzione di un inserviente in prova presso il Provveditorato agli studi di Novara, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

La prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana del concorso per titoli per l'assunzione di un inserviente in prova presso il Provveditorato agli studi di Novara, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 226 dell'8 settembre 1965, avrà luogo in Novara presso il Provveditorato agli studi, corso Cavour n. 2, il giorno 23 marzo 1966, con inizio alle ore 9,30.

(1920)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.